

Sentenza n. 508/2017 pubbl. il 22/02/2017 RG n. 2846/2013 2

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado n. 2846/203 R.G.

TRA

Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Moretti

-attrice-

E

Eredità giacente di Riva Emilio, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Omar Salmoiraghi

-convenuta-

NONCHE'

Capogrosso Luigi rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardino Psanisi

-convenuto-

Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 13/12/2016

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

L'associazione Legambiente Regione Puglia conveniva in giudizio Riva Emilio e Capogrosso Luigi chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti iure proprio per effetto dei reati loro contestati nel procedimento penale conclusosi con sentenza che, nel dichiarare estinti i reati, aveva mantenuto ferme le statuizioni civili di loro condanna al risarcimento dei danni in favore di essa attrice, da liquidarsi in separata sede civile. Si costituivano i due convenuti eccependo nullità del ricorso, prescrizione del diritto risarcitorio e difetto di legittimazione attiva dell'associazione attrice, nonché infondatezza delle domande risarcitorie.

A seguito del decesso di Riva Emilio il giudizio, dichiarato interrotto, veniva riassunto nei confronti dell'eredità giacente del medesimo, che si costituiva regolarmente facendo proprie le precedenti difese di Riva Emilio. In rito, le nullità del ricorso lamentate dai due convenuti, per violazione dell'art. 163 comma 3 n.7 non sussistono. In ricorso è inserito l'avvertimento di costituirsi nel termine indicato nel decreto del giudice e che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze enumerate nel citato art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c. Il decreto emesso a seguito della presentazione del ricorso, a sua volta, prevede l'invito ai convenuti a costituirsi dieci giorni prima dell'udienza, termine in relazione al quale il ricorso invita i convenuti a costituirsi ammonendoli sulle decadenze conseguenti a tale omissione, attraverso il richiamo del citato art. 163 c.p.c. Dunque, deve ritenersi rispettato il contenuto previsto dall'art. 702 bis c.p.c. per l'introduzione del giudizio. Sempre in rito va escluso che la presente controversia per la sua causa petendi, riguardante responsabilità risarcitoria dei convenuti per fatti illeciti di natura aquiliana e costituenti reato, rientri nelle cause di responsabilità degli organi sociali, per le quali il codice di rito prevede la decisione

collegiale (art. 50 bis c.p.c.). Le cause di responsabilità sono, infatti, quelle proposte dalla società o dai soci o da terzi per danni arrecati dalla violazione degli specifici obblighi posti a carico degli amministratori dalle norme che disciplinano il rapporto giuridico che li lega alla compagine sociale per effetto della delibera di nomina. Laddove, invece, nel presente giudizio, non viene dedotta tale causa petendi dell'azione ma viene dedotta la commissione di fatti illeciti extracontrattuali di rilevanza penale. Ne consegue che la controversia va decisa dal Tribunale adito in funzione monocratica. Nel merito, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. L'azione risarcitoria, come si desume dal contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, si fonda sulla dedotta esistenza di una sentenza penale di generica condanna al risarcimento dei danni, emessa a favore della ricorrente ed a carico dei convenuti, da liquidarsi in successivo giudizio civile. In effetti esiste il dedotto giudicato, agli effetti civilistici rilevanti nella presente sede. Esso discende dal contenuto della sentenza del Tribunale di Taranto n. 408/2007 che ha ritenuto responsabili il Riva ed il Capogrosso dei reati di cui ai capi D ed F dell'imputazione e dal contenuto della sentenza di appello n. 832/2008 che ha riconosciuto i predetti responsabili anche del reato di cui al capo E. Nel dichiarare la sopravvenuta estinzione di tali reati sia la corte di appello che Corte di Cassazione, pronunciatisi con sentenza n. 33170/2010 pubblicata il 9/9/2010, hanno confermato le statuizioni civili di condanna generica al risarcimento dei danni in favore di Legambiente ed a carico dei due imputati, rigettando i motivi di ricorso che riguardavano tali capi della sentenza di primo grado. E' principio affermato

dalla Suprema Corte quello secondo cui la conferma della condanna generica al risarcimento dei danni pur nel caso in cui il reato venga dichiarato estinto per prescrizione ha valore di giudicato, nel successivo giudizio per la liquidazione dei danni, quanto alla esistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato (in tal senso Cass. Civ. n. 14921/2010). Sussistendo un giudicato di condanna generica va applicato l'ulteriore principio, anch'esso affermato dalla Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 6901/2015) e qui condiviso nelle sue ragioni, secondo cui una volta intervenuto tale giudicato, che ovviamente preclude la possibilità di sollevare eccezioni di prescrizione del diritto al risarcimento del danno maturate prima di quel giudicato per il principio che esso copre il dedotto ed il deducibile, l'unica prescrizione astrattamente configurabile è quella del diritto a porre in esecuzione la sentenza di condanna generica, che si prescrive nell'ordinario termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica. Nella specie, la sentenza di condanna generica è divenuta definitiva con la pubblicazione della sentenza della Cassazione, avvenuta il 9/9/2010, e, quindi, la prescrizione del diritto a porla in esecuzione si prescriveva non prima del 9/9/2010. Ma detta prescrizione è stata interrotta con la proposizione della presente azione che, chiedendo la liquidazione dei danni in sede civile, intende dare attuazione al giudicato di condanna generica. Quanto al difetto di legittimazione dell'associazione Legambiente ad agire per il ristoro di danni subiti iure proprio va rilevato che la questione è stata già oggetto di accertamento in sede penale con la definitiva affermazione della esistenza di tale legittimazione, che quindi non può porsi nuovamente in discussione nella presente sede civile per l'effetto vincolate di giudicato che ha la sentenza penale di condanna generica. Peraltro, dal contenuto delle deposizioni dei testi escussi e dal contenuto delle copie di vari articoli di quotidiani locali prodotte dalla ricorrente emerge la prova dell'incessante impegno della ricorrente a tutela del bene ambiente nell'ambito della Città di Taranto con particolare riferimento alle problematiche poste dalle emissioni, ritenute integrare reato nelle sentenze penale di cui innanzi si è detto, provenienti dallo stabilimento ILVA e di cui i due convenuti Riva e Capogrosso sono stati ritenuti responsabili con le statuizioni civili di condanna generica emesse nel giudizio penale. Inoltre, la tutela dell'ambiente costituisce scopo istitutivo dell'associazione, come risulta dalle copie dello statuto associativo depositate dall'attrice che all'art. 2 prevedono tale finalità come ragione di esistenza di Legambiente. Ciò posto, va ora verificata l'esistenza dei danni lamentati da Legambiente. Sul punto va richiamata la, ormai consolidata, giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. Pen sez. un. n. 38343/2014 e Cass. Pen. n. 19439/2012) che, in subiecta materia, ha ritenuto

risarcibili a favore dell'associazioni costituite a tutela di determinati beni il danno non patrimoniale subito iure proprio, quale riflesso del reato, per il pregiudizio arrecato al perseguimento degli interessi che

costituiscono fine statutario risolvendosi tale lesione in un attentato alla personalità ed identità dell'ente, considerato anche il rilievo costituzionale assegnato alla libertà di associazione per lo sviluppo della propria personalità (art. 2 Costituzione). Nella specie, deve ritenersi provato che l'azione delittuosa di cui il Riva ed il Capogrosso sono stati riconosciuti responsabili, riguardante l'emissione dallo stabilimento ILVA di grossi quantitativi di polveri verso i quartieri cittadini circostanti atte ad offendere, imbrattare e molestare le persone, ed attraverso l'imbrattamento di arredi urbani ed edifici pubblici attraverso le medesime emissioni, ha avuto un effetto dannoso diretto nei confronti del bene ambiente ma ha avuto un effetto dannoso riflesso anche sulla incessante attività di interlocuzione con altre istituzioni per cercare di limitare l'attività di inquinamento dello stabilimento ILVA in sede amministrativa, di denuncia alle istituzioni stesse ed a quella giudiziaria di quanto attraverso lo stabilimenti Ilva si stata illecitamente compiendo in termini di costante attentato alla vivibilità ed integrità del territorio, di organizzazione di manifestazioni di protesta civile quale arma di pressione sia sui vertici aziendali e sia sulle istituzioni competenti per sollecitare serie misure atte a fronteggiare il degrado ambientale causato dalle immissioni giudicate contra legem in sede penale, di costituzione di parte civile nei giudizi penali riguardanti reati concernenti l'ambiente. Il costante esercizio delle innanzi descritte attività, tutte rientranti nello scopo statutario di tutela dell'ambiente, da parte di Legambiente è adeguatamente provata in base al contenuto degli articoli di quotidiani prodotti dall'attrice e delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Da tali dichiarazioni emerge anche che, il costante e notevole impegno profuso da Legambiente è stato profondamente pregiudicato dalla altrettanto costante e massiccia attività di immissione di polveri provenienti dallo stabilimento ILVA che, negli anni esaminati dalle sentenze penale innanzi richiamate, non ha trovato alcuna tangibile riduzione. L'effetto dannoso per Legambiente è stato quello di vedere sostanzialmente vanificati i propri sforzi per cercare di far ritornare l'ambiente cittadino a livelli accettabili di vivibilità, qualità che sicuramente appartiene al bene ambiente la cui tutela rientra nei fini statutari dell'associazione attrice. Con l'ulteriore conseguenza, descritta da alcuni dei testi escussi, di ingenerare nella cittadinanza la convinzione della sostanziale inutilità della presenza sul territorio di Legambiente considerata incapace di realizzare uno degli scopi della sua esistenza Legambiente. Ciò spiega le reazioni, descritte da alcuni dei testi escussi, di contestazione ed aggressione anche fisica avute dai cittadini nei confronti dei rappresentanti di Legambiente in occasione di talune manifestazioni pubbliche aventi ad oggetto il tema ambientale. Contrariamente a quanto ritenuto dai due convenuti, i testi escussi non possono essere ritenuti incapaci a testimoniare per il solo fatto di essere soci di Legambiente. Al pari del socio di società (in tal senso Cass. Civ. n. 7028/1998) i soci dell'associazione riconosciuta non sono portatori di alcun interesse giuridico, da distinguersi da quello di mero fatto, a partecipare al presente giudizio considerato che i danni lamentati riguardano la personalità dell'associazione in quanto tale, per lesione dell'interesse che ne costituisce scopo sociale, e che le somme ottenute a titolo risarcitorio in nessun modo potrebbero andare a beneficio del patrimonio individuale degli associati attesa la natura dell'associazione statutariamente concepita senza fine di lucro. Pertanto, non sarebbe astrattamente configurabile neppure l'interesse ad intervenire nel presente giudizio, anche solo ad adiuvandum, non potendo i singoli soci subire alcun effetto giuridico né favorevole né pregiudizievole nella loro individuale situazione soggettiva per effetto della presente decisione (per i presupposti legittimanti l'intervento di terzo ad adiuvandum Cass. Civ. n. 364/2014). In sostanza vi è la prova che i reati commessi dal Riva e dal Capogrosso hanno cagionato un effetto riflesso di offesa all'interesse riguardante la integrità del territorio sotto l'aspetto della vivibilità ambientale che rappresenta scopo statutario di Legambiente che si risolve in un danno alla personalità ed identità di tale associazione. Tale danno, in quanto di difficile prova attesa la sua natura non patrimoniale, va risarcito per equivalente e con criterio equitativo (art. 1226 c.c.). Considerato l'impegno pluriennale profuso da Legambiente per opporsi all'operato illecito del Riva e del Capogrosso e tenuto conto dei riflessi negativi sul perseguimento dello scopo sociale di tutela ambientale che tale attività delittuosa ha comportato, anche con induzione nei cittadini della convinzione di inutilità della esistenza sul territorio dell'associazione, il danno non patrimoniale può liquidarsi in euro 30.000,00 in virtù del fatto che le contestazioni all'operato dell'attrice sono, tuttavia, risultate limitate a due sole occasioni pubbliche. Su detta somma liquidate secondo valore riferito alla data dell'illecito, da

ritenersi interrotto dalla sentenza della Suprema Corte che ha definito il giudizio penale, va riconosciuta rivalutazione, trattandosi di debito di valore, dalal pubblicazione della sentenza della Cassazione (9/9/2010) e fino a quella di pubblicazione della presente decisione.Sulla predetta sorte capitale è dovuto il ristoro dell'ulteriore danno patrimoniale da ritardo nel pagamento impeditivo dei normali impieghi del denaro in investimenti fruttiferi di tipo non speculativo equitativamente liquidabile negli interessi al tasso legale sulla sorte capitale di euro 30.000,00 annualmente rivalutata a calcolarsi dalla data del 9/9/2010o e fino al soddisfo.Alla soccombenza dei convenuti segue la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate e distratte come da separato dispositivo (art. 91 c.p.c.).La richiesta di distrazione delle spese di lite, avanzata dal difensore di Legambiente in ricorso, implica rinuncia tacita (in tal senso Cass. Civ. n. 267/1984), con effetto dal deposito del ricorso, al patrocinio a spese dello Stato, cui Legambiente era stata precedentemente ammessa.Pertanto i convenuti vanno condannati alla rifusione degli esborsi prenotati a debito in favore dello Stato, ex D.P.R. n. 115/2002, ed al pagamento dei compensi di lite in favore dell'Avv. Moretti quale distrattario che, quindi, non potrà richiedere la liquidazione con onere a carico dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranta terza sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione le domande proposte da Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus e, per l'effetto, condanna l'eredità giacente di Riva Emilio, in persona del curatore, e Capogrosso Luigi, in solido, a pagare in suo favore la somma di euro 30.000,00 con rivalutazione secondo gli indici ufficiali di svalutazione della moneta pubblicati dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai dal 9/9/2010 e fino alla data di pubblicazione della presente decisione a maggiorarsi di interessi al tasso legale calcolati sulla predetta sorte capitale annualmente rivalutata nel periodo e secondo gli indici di cui innanzi a calcolarsi dallo stesso 9/9/2010 e fino al soddisfo